



REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI NELLA COLLANA DEL DIPARTIMENTO EMANATO IL 31.1.1989 COME MODIFICATO DALLA COMMISSIONE PUBBLICAZIONI CARTACEE ED ELETTRONICHE IL 22.11.2018 ED APPROVATO DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO IN DATA 18.12.2018

Art. 1) Il Dipartimento cura una collana di pubblicazioni per far conoscere i risultati della ricerca scientifica e delle iniziative culturali più significative, realizzate al proprio interno nel campo della saggistica, dello studio delle fonti, delle attività congressuali e seminariali.

2) La Commissione pubblicazioni cartacee ed elettroniche è composta da un numero di componenti corrispondenti a quello delle sezioni del Dipartimento, nominati dal Consiglio secondo quanto stabilito nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 ottobre 2012. Con la medesima procedura può essere sostituito anche un/a sola/o componente della Commissione, in caso di impedimento grave. Partecipa in veste di uditore un/a rappresentante degli afferenti temporanei. La Commissione nella sua componente docente riveste il ruolo di comitato editoriale della collana. La Commissione, sulla base di un'ampia consultazione dei colleghi del Dipartimento, designa due Comitati scientifici della Collana, uno per l'Area di Beni culturali, l'altro per l'Area Storica.

Art. 3) La Commissione pubblicazioni cartacee ed elettroniche ha durata triennale. I componenti rimangono in carica fino all'elezione della nuova commissione da parte del Consiglio di Dipartimento. Nella prima seduta del triennio nomina il/la Presidente.

Art. 4) Possono essere presentate al giudizio della Commissione pubblicazioni cartacee ed elettroniche, ricerche di docenti e di ricercatori appartenenti al Dipartimento di Studi Storici, e di studiosi collegati al Dipartimento in quanto siano: a) dottorande/i e dottori di ricerca; b) studiose/i afferenti al Dipartimento; c) laureate/i magistrali con docenti del Dipartimento.

La collana pubblicherà anche Atti di seminari o di convegni patrocinati dal Dipartimento.

Art. 5) Saranno presi in considerazione esclusivamente quei lavori, individuali o collettivi, che abbiano una struttura organica e una forma definitiva, e che non siano già stati pubblicati in misura significativa in altra sede.

Art. 6) I lavori devono essere presentati, in due copie cartacee e un file pdf, al/la Presidente della Commissione e congiuntamente al/la Direttore/trice del Dipartimento. La Commissione s'impegna ad esprimere il giudizio definitivo entro quattro mesi dalla ricezione delle copie.

Art. 7) Per ogni opera presentata la Commissione pubblicazioni cartacee ed elettroniche deve avvalersi di due referaggi anonimi di esperti esterni alla Commissione di cui almeno una/o esterna/o al Dipartimento. Tutti i componenti della Commissione devono leggere e giudicare le opere presentate; sulla base dei referaggi la Commissione esprime il giudizio definitivo sulla pubblicabilità dell'opera. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio, la Commissione designerà un/a responsabile individuata/o fra i propri componenti sulla base dell'affinità disciplinare. Il/La responsabile avrà il compito, in fase di bozze, di vigilare sugli aspetti redazionali del testo assicurandone la correttezza formale e l'uniformità con le norme redazionali. E' compito del/la Presidente della Commissione controllare la correttezza e l'uniformità dei paratesti prima della pubblicazione definitiva.